

I847 - GARE D'APPALTO BANDITE DALL'ARSENALE MARINA MILITARE DI TARANTO

Provvedimento n. 30420

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 13 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento del 13 luglio 2021, n. 29759, con cui è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle imprese Co.m.e.r.i.n. S.r.l., COMES S.p.A., Electra S.r.l., IMET di IAIA Pierpaolo, Manutenzione Impianti e Bonifiche Meridionali S.r.l., Maren S.r.l., Officine Jolly S.r.l., Omega Engineering Marine S.r.l., Ricerca, Innovazione, Tecnologie (R.I.T.) S.r.l., Technomont Taranto S.r.l., TPS Taranto S.r.l., S.I.P.L.E.S S.r.l., Consorzio Chio.me, Chiome S.r.l. e Consorzio Navalmeccanico Taranto C.N.T., per accertare l'esistenza, almeno dal 2018, di un'intesa spartitoria tra tali società, tale da limitare il confronto concorrenziale nella partecipazione ad una serie di procedure di gara indette dall'Arsenale di Taranto, in violazione dell'articolo 101 TFUE;

VISTO il proprio provvedimento del 5 aprile 2022, n. 30105, con il quale è stata deliberata un'estensione soggettiva dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società IMET S.r.l. per accertare l'esistenza di violazioni della normativa a tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 101 del TFUE;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATA la complessità del procedimento istruttorio che riguarda un numero significativo di gare, su un arco temporale pluriennale, e di Parti del procedimento coinvolte nell'illecito;

CONSIDERATE la quantità e la complessità degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria e tuttora in corso di valutazione, nonché la necessità di assicurare alla parte un congruo termine per l'esercizio dei diritti di difesa anche in relazione all'ingente mole di documenti sui quali esercitare il contraddittorio;

CONSIDERATO pertanto, la necessità di elaborare compiutamente le informazioni contenute nella complessiva documentazione acquisita agli atti del procedimento, garantendo, al contempo, il più ampio esercizio del diritto di difesa e il pieno dispiegarsi del contraddittorio;

RITENUTO, pertanto, necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 31 dicembre 2022;

DELIBERA

di prorogare al 30 giugno 2023 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli